

AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI

SOMMARIO: 1. AVVISO PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI: MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE. - 2. BENEFICIARI. - 3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ISTRUTTORIA. - 4. MISURE AGEVOLATIVE PREVISTE NELL'AVVISO. 4.1. SOSPENSIONE PER 12 MESI DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ASSISTITI DA RILASCIO DI CAMBIALI. 4.2. ALLUNGAMENTO A 270 GIORNI DELLE SCADENZE DELLE ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE. 4.3. ALLUNGAMENTO A 120 GIORNI DELLE SCADENZE DEL CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE. 4.4. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI CANONI DI LEASING MOBILIARE O IMMOBILIARE. 4.5. FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI. - 5. MONITORAGGIO. - 6. MODULISTICA.

1. Avviso per la sospensione dei debiti delle PMI: modalità e termini di adesione

Il 3 agosto 2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le associazioni rappresentative delle imprese hanno sottoscritto un "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio", allegato alla circolare ABI prot. n. DG/002780 del 4 agosto 2009.

Detto Avviso prevede alcune misure di sostegno a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI), in considerazione delle tensioni nella gestione finanziaria delle stesse provocate dalla crisi economica, con l'obiettivo di fornire loro liquidità sufficiente per superare la fase di maggiore difficoltà e di promuoverne il processo di patrimonializzazione.

L'adesione all'Avviso - che non è obbligatoria - deve essere effettuata **in forma esplicita** mandando all'ABI l'apposita comunicazione disponibile sul sito Internet dell'ABI medesima.

Per l'adesione non è previsto **alcun termine**. Tuttavia, l'ABI, nella circolare prot. n. DG/002836 del 6 agosto 2009, "*auspica, nel rispetto delle determinazioni degli organi competenti, che le banche diano una risposta adeguata alle attese positive suscitate dall'accordo, aderendo nel minor tempo possibile*".

Le banche che aderiscono devono garantire alle PMI l'**applicazione delle misure previste nel termine massimo di 45 giorni dall'adesione**. Ciò significa, come chiarito dall'ABI nella circolare del 6 agosto, che entro il predetto termine "*la banca che ha aderito deve essere in grado di rendere effettivamente operativa la propria adesione e, pertanto, concretamente eseguibili gli interventi di cui all'Avviso comune*".

Il 23 dicembre 2009, è stata concordata dai firmatari dell'Avviso comune un'integrazione dell'elenco delle misure che le banche possono assumere a favore delle PMI in temporanea difficoltà finanziaria (c.d. **Addendum**). Tale accordo è stato allegato alla Circolare ABI prot.n. CR/LG/TR/BA/000138 del 14 gennaio 2009.

Le Banche che non abbiano fatto pervenire diversa comunicazione alla Segreteria Generale dell'ABI entro il 3 febbraio 2010 si considerano automaticamente aderenti anche all'Addendum e devono avviare l'operatività relativa alle nuove misure entro il 13 febbraio 2010.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle misure previste nell'Avviso:

- le **PMI**
- che presentino:
 - A) una **situazione economica e finanziaria** tale da provare la **continuità aziendale** e
 - B) a causa della crisi, **difficoltà finanziarie temporanee**.

Per quanto riguarda la **nozione di PMI** (che può essere sia **impresa individuale** che organizzata in forma di **società**), bisogna fare riferimento al **Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005** - che recepisce la normativa comunitaria cui fa riferimento l'art. 3 dell'Avviso comune - e, in particolare, all'**art. 2**.

Per quanto riguarda i **presupposti indicati alle precedenti lettere A) e B)**, sono considerati significativi **indicatori** della loro sussistenza le **seguenti condizioni**:

- 1) l'essere "**in bonis**" nei confronti della banca a cui viene presentata la domanda, **alla data del 30 settembre 2008**, e
- 2) il non avere posizioni classificate come "**ristrutturate**", "**in sofferenza**" o procedure esecutive in corso, **al momento di presentazione della domanda** di sospensione dei debiti.

Ciò comporta che la mancanza di una delle predette condizioni non impedisce alla banca di riconoscere l'agevolazione se la PMI è in grado di provare, in altro modo, la sussistenza dei presupposti indicati alle lettere A) e B).

3. Presentazione della domanda e istruttoria

Ai sensi dell'art. 10, punto 2, dell'Avviso comune, le PMI possono presentare **domanda** di ammissione ai benefici **entro il 30 giugno 2010**.

Per quanto riguarda il termine iniziale, nella circolare del 6 agosto 2009, l'ABI precisa che le PMI possono presentare la **domanda dal momento dell'adesione** all'Avviso da parte della banca, **anche se l'adesione medesima non è ancora operativa**, cioè se non sono decorsi ancora 45 giorni dall'adesione in parola.

Immediatamente dopo la presentazione della domanda, le BCC aderenti dovranno iniziare la loro **istruttoria**, che deve essere finalizzata alla **verifica del possesso**, da parte delle richiedenti, **dei requisiti** sopra individuati e ispirata *"al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure"*, come specificato all'art. 6 dell'Avviso, il quale precisa altresì (all'art. 2) che *"non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte"*.

Ne deriva che - come chiarito dall'ABI - la banca che aderisce all'Avviso si impegna a cercare ogni soluzione possibile per dare esito positivo alla richiesta della PMI, **nel limite** però, **della sana e prudente gestione della propria attività d'impresa**.

L'ABI precisa che, **per la verifica dei requisiti**, bisogna fare riferimento sempre alla **data di presentazione della domanda**, anche se questa cade nel periodo in cui l'adesione della banca non è ancora operativa.

La banca dovrà fornire la propria **risposta** di norma entro **30 giorni lavorativi dalla data della domanda**. Se questa è stata presentata prima che la banca abbia reso operativa la sua adesione all'Avviso, il termine di 30 giorni decorre da quando la banca ha reso concretamente operativa l'adesione.

L'Avviso comune detta una previsione particolare per le PMI che siano *"in bonis"* non solo al 30 settembre 2008, ma **anche alla data di presentazione della domanda** e che **non abbiano ritardi nei pagamenti**: per queste imprese, *"la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto"* (art. 6, punto 3, dell'Avviso). Ciò significa che, in questi casi, la banca non deve necessariamente rispondere alla domanda, poiché essa **si intende accolta**, salvo dichiarazione motivata di rifiuto, da rendere **in forma scritta**. Tuttavia, è **opportuno** che anche in tale fattispecie l'accoglimento della domanda sia manifestato al cliente **per iscritto, ai fini del perfezionamento del relativo accordo**.

In virtù del succitato principio di sana e prudente gestione, **l'adesione all'avviso non impedisce alla banca di revocare la facilitazione concessa** e/o di richiedere alla PMI cliente l'immediato pagamento qualora sussista un giustificato motivo, ad esempio si verifichi un deterioramento del merito

credizio del cliente o vengano meno i presupposti per l'applicazione dell'avviso comune.

4. Misure agevolative previste nell'Avviso

Le banche che aderiscono all'Avviso devono riconoscere a favore delle PMI che abbiano i requisiti individuati nel paragrafo 2 le misure indicate nei paragrafi successivi.

Prima di illustrarne il contenuto, è opportuno premettere che, secondo quanto precisato dall'ABI nelle FAQ sopra citate, le operazioni di sospensione e di allungamento sotto descritte *“devono essere ‘neutrali’, nel senso che non possono essere motivo per classificare l'operazione stessa o altre della medesima impresa tra quelle incagliate, in sofferenza o ristrutturate. La banca continuerà nelle sue prassi per classificare le operazioni e, in tale giudizio, dovrà comportarsi come se l'operazione di allungamento o di sospensione non sia effettuata e i pagamenti regolari”*.

D'altra parte, l'applicazione delle operazioni previste dall'Avviso ad una posizione già classificata “ad incaglio” non comporta la rimessa “*in bonis*” della posizione stessa.

4.1. Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali

La prima misura a favore delle PMI prevista dall'Avviso comune riguarda i **mutui a medio e lungo termine** (cioè con durata superiore a 18 mesi), **in essere alla data del 3 agosto 2009**. L'Addendum ha specificato che sono compresi nell'ambito applicativo dell'Avviso comune anche i finanziamenti a medio e lungo termine assistiti dal rilascio di cambiali.

In particolare, l'Avviso prevede la **sospensione**, per **massimo 12 mesi**, del pagamento della (sola) **quota capitale** delle rate:

- **in scadenza**; oppure
- **scadute e non pagate** (in tutto o in parte) da **non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda**.

Possono essere oggetto di sospensione anche **le operazioni creditizie ed i finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale**, fermi restando gli altri requisiti previsti in via generale, a condizione che:

- (i) l'ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata **deliberata con proprio atto vincolante dall'Ente erogante l'agevolazione;**
- (ii) il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, **non debba essere modificato** per effetto della sospensione/allungamento.

Per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente alla sospensione/allungamento del finanziamento, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione che aveva concesso l'agevolazione, il mutuatario è tenuto a corrispondere le **rate piene di ammortamento**, senza beneficiare del contributo pubblico.

L'ABI pubblica periodicamente sul proprio sito internet la **lista aggiornata** delle agevolazioni pubbliche in relazione alle quali è ammissibile l'operazione di sospensione dei relativi finanziamenti agevolati.

La sospensione dovrà avvenire alle seguenti condizioni.

- 1) La **sospensione**, come già accennato, riguarda il pagamento della **sola quota capitale**.
- 2) Pertanto, **alle scadenze pattuite nel contratto originario di mutuo** o in sede di **rinegoziazione** o di **accollo**, il cliente dovrà pagare **rate di soli interessi**, calcolate sul **debito residuo in essere alla data di sospensione**, al medesimo tasso convenuto nel contratto. L'art. 5 dell'Avviso, infatti, prevede espressamente che *"le operazioni di sospensione ... non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione"*.

Si ritiene che gli **interessi di mora** non maturino **sulla quota capitale** il cui pagamento è sospeso. Se invece il cliente non paga la **rata di interessi**, è ragionevole ritenere che sulla medesima gli interessi di mora maturino. Le rate di interessi, infatti, sono a tutti gli effetti *"obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro"* e, pertanto, se non vengono pagate, ai sensi dell'art. 1224 c.c., *"sono dovuti dal giorno della mora gli interessi"*.

- 3) Qualora vi fossero **rate in mora** (scadute da non più di 180 giorni), la sospensione ha **effetto dalla prima delle rate rimaste impagate**: in altri termini, **è da questo momento che decorrono i 12 mesi**. Pertanto in luogo dell'importo rappresentato dalle rate scadute (comprehensive di quota capitale e interessi corrispettivi) e dagli interessi di mora già maturati, il cliente dovrà pagare un importo costituito:

- dalle rate scadute di soli interessi, ricalcolate sul **debito residuo alla data di scadenza della prima rata impagata**, al tasso contrattuale in vigore alle singole scadenze;
- dagli **interessi di mora** sulle predette rate, ricalcolati al tasso convenuto nel contratto dalla data di scadenza a quella di effettivo pagamento.

Sempre l'ABI - sottolineando come l'art. 10, punto 2, dell'Avviso consenta alle banche di accordare ai clienti condizioni migliorative - nelle FAQ precisa che *"previo accordo con il cliente che lo ritenga effettivamente più conveniente, è possibile anche far decorrere la sospensione dalla prima scadenza utile e concordare con il cliente la gestione delle rate arretrate"*.

In tal caso, tuttavia, dal momento che - tecnicamente - se non vengono pagate le rate scadute non è possibile procedere al pagamento delle altre, la sospensione diventerà effettivamente operativa solo dal momento in cui non vi saranno più rate in mora. Il cliente, pertanto, va informato di questo aspetto e, nella domanda di ammissione al beneficio, dovrà essere espressamente richiesta l'esclusione delle rate scadute dalla sospensione.

- 4) Per l'ipotesi in cui **non** vi fossero **rate in mora**, l'Avviso non precisa se la sospensione decorre dalla prima rata scadente **dopo la presentazione della domanda** oppure **dopo l'accoglimento della stessa**. Poiché le soluzioni sono entrambe percorribili, ferma restando la durata **massima** della sospensione, pari a **12 mesi**, si suggerisce di lasciare al cliente la facoltà di scelta. Tale indicazione è stata confermata dall'ABI nelle FAQ, dove si osserva che la sospensione decorre di regola dalla prima scadenza successiva all'accoglimento della domanda, ma che le parti possono concordare una diversa decorrenza se ciò risulta più favorevole per il mutuatario.
- 5) Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente **proroga della durata del mutuo per un periodo corrispondente a quello di sospensione**, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l'ABI chiarisce che *"è come se il piano di ammortamento originario "slittasse" in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali fissate contrattualmente"*.
- 6) Per la sospensione la banca **non** potrà richiedere al cliente né **commissioni**, né **spese di istruttoria**; potrà domandare il rimborso esclusivamente delle eventuali *"spese vive"* sostenute nei confronti di terzi, connesse con l'operazione, **fornendone adeguata evidenza**.

L'ABI, nelle FAQ, precisa che *“le spese vive sono quelle verso terzi per le quali, peraltro, è necessario provare l'effettivo pagamento, attraverso idonea documentazione (fatturate a terzi)”*.

Le è stato chiesto se il **costo dell'atto notarile** rientri nella predetta categoria e, pertanto, se possa essere addebitato al cliente. Nel rispondere, l'ABI afferma che il rimborso potrà essere richiesto al cliente *“solo nel caso in cui il ricorso ad atto pubblico sia assolutamente indispensabile, cioè risponda ad una imprescindibile esigenza oggettiva, priva di alternative nelle prassi operative, e non ad una scelta di policy aziendale”*.

A questo proposito, premesso che la sospensione delle rate può essere considerata come una rinegoziazione volontaria, si ricorda che, anche qualora il mutuo sia garantito da ipoteca, la rinegoziazione può essere pattuita mediante **scrittura privata anche non autenticata** (v. art. 8, comma 3, d.l. n. 7/2007 e lettera circolare Federcampana del 3 giugno 2008, prot. n. 480, pp. 12-14). Pertanto, la BCC che preferisse ricorrere al notaio dovrà accollarsi i relativi oneri economici.

- 7) **Non è possibile subordinare la sospensione alla richiesta di garanzie aggiuntive** rispetto a quelle originariamente concesse dal mutuatario.
- 8) Qualora l'allungamento abbia ad oggetto finanziamenti a medio - lungo termine assistiti dal rilascio di cambiali, l'allungamento deve essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale oppure per mezzo dell'emissione di un nuovo titolo. In quest'ultimo caso è da ritenere che possano essere addebitate al cliente le spese relative all'imposta di bollo.

E' stato posto all'ABI un quesito circa i **mutui cartolarizzati**. Al riguardo, l'Associazione Bancaria - premesso che le società veicolo non possono aderire all'Avviso, poiché l'adesione è riservata solo alle banche - ha risposto affermando quanto segue: *“la casistica è stata considerata e non è stato possibile escluderla dalla sospensione. Pertanto, la banca dovrà valutare caso per caso ed eventualmente attivarsi nei modi più opportuni per poter dare esito positivo alla richiesta dell'impresa”*. Per esempio, prosegue l'ABI, *“la banca cedente potrà farsi carico della sospensione, facendo sì che la società veicolo riceva l'intero importo della rata ceduta”*. La medesima chiarisce che, in tal caso, il credito concesso dalla banca cedente a favore del mutuatario *“non è assistito dalle medesime garanzie”* che assistono il credito ceduto. In alternativa, la cedente potrà procedere al riacquisto del credito ceduto, in modo da poter concedere la sospensione senza problemi.

Sono stati altresì chiesti all'ABI chiarimenti riguardo ai mutui assistiti da garanzie di **Confidi** che non intendano concedere l'estensione della garanzia. L'ABI ha risposto che in tali casi la banca valuterà di volta in volta la possibilità di dare corso comunque alla richiesta della PMI e, nel contempo, ha informato che *“è stato stabilito che le associazioni imprenditoriali a cui fanno capo i Confidi devono adoperarsi affinché i Confidi stessi, sensibilizzati circa la rilevanza dell'operazione posta in essere con l'Avviso comune, si rendano disponibili ad allungare la garanzia per tutto il periodo coperto dalla sospensione”*. Come è stato chiarito dall'ABI nel corso di un recente convegno, ciò non contrasta con il divieto di richiedere garanzie aggiuntive, trattandosi del mantenimento della garanzia in essere. Inoltre l'eventuale commissione pretesa dal Confidi a fronte dell'allungamento della garanzia non contrasta con il divieto di richiedere commissioni, essendo tale divieto indirizzato esclusivamente alle banche aderenti.

Altro dubbio chiarito dall'ABI riguarda l'eventualità che **il cliente abbia già usufruito di altre forme di sospensione** del pagamento delle rate di mutuo, offerte dalla banca al di fuori di quelle previste dall'Avviso comune. A tale riguardo l'ABI precisa che *“le due forme di sospensione (...) possono trovare entrambe applicazione nel periodo di ammortamento del mutuo”*. In particolare il mutuatario potrà:

- revocare la forma di sospensione in atto e chiedere l'applicazione di quella prevista dall'Avviso comune, oppure
- attendere la scadenza della forma di sospensione in atto e chiedere immediatamente dopo o in un momento successivo, purché entro il 30 giugno 2010, l'applicazione di quella prevista dall'Avviso comune.

4.2. Allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni a breve termine

Altra misura di sostegno a favore delle PMI riguarda le *“operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili”* a breve termine, finalizzate a sostenere le esigenze di cassa.

L'ABI, nelle FAQ, precisa che **rientrano** nell'ambito di applicazione *“le forme tecniche per anticipazione di crediti”*, come, ad esempio, le **anticipazioni su fatture Italia ed estero** e le **anticipazioni s.b.f. su effetti o ricevute**.

Sono **esclusi**, invece, secondo il chiarimento fornito dall'Associazione Bancaria:

- i *“finanziamenti all'importazione”*, poiché questi non rappresentano *“un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal*

cliente, bensì un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate”;

- *le “anticipazioni su contratti”, poiché, “sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte, tale credito manca, al momento, dei requisiti di certezza ed esigibilità, che viene ad esistenza solo con l’adempimento della prestazione nei confronti della controparte”.*

Per quanto riguarda il concetto di *“crediti certi ed esigibili”*, l’ABI ha precisato che, nelle intenzioni dei sottoscrittori dell’Avviso:

- 1) è *“certo”* il credito *“il cui contenuto ... risulti delimitato e determinato dal titolo”*;
- 2) è *“esigibile” non* il credito scaduto oppure per il quale si è verificato l’evento dedotto in condizione sospensiva, secondo i principi generali del diritto civile, ma il credito che *“potrà essere richiesto in pagamento soltanto dalla banca che abbia effettuato l’anticipazione”*.

Secondo l’ABI, vanno pertanto compresi nell’ambito di applicazione della misura in commento:

- sia i crediti già **scaduti** sia i crediti che *“non siano ... [ancora] giunti a scadenza, nonché le future anticipazioni di crediti”*, ferma restando la **data finale del 30 giugno 2010**;
- i crediti **pagabili esclusivamente per il tramite della banca**, in forza di **mandato irrevocabile** ai sensi dell’art. 1723 c.c. o di **cessione del credito**. L’ABI osserva infatti nelle FAQ che *“l’accettazione della cessione da parte del debitore, oltre che la notifica a quest’ultimo dell’avvenuta cessione (...), consente di realizzare il requisito dell’esigibilità del credito esclusivamente dalla banca”*;
- tuttavia *“ciò non toglie che possano esistere ulteriori casi e mezzi che consentano alla banca di ritenere il credito del cliente ‘certo ed esigibile”*.

A tale ultimo proposito l’ABI ha definitivamente chiarito nel corso del succitato convegno del 12 ottobre scorso che la cessione del credito non costituisce l’ipotesi esclusiva di applicazione dell’Avviso comune, ma, al contrario, va considerata come un’ipotesi residuale, stante il ridotto numero di casi in cui nella prassi il credito anticipato viene ceduto alla banca. Ha precisato altresì che l’eventuale pretesa della banca di subordinare la concessione dell’allungamento alla cessione del credito anticipato sarebbe in contrasto con il divieto di richiedere garanzie aggiuntive. E’ lecito tuttavia che la banca si cauteli contro il rischio che il cliente incassi autonomamente il credito in relazione al quale ha ottenuto l’allungamento della scadenza, ad esempio attraverso una clausola irrevocabile di canalizzazione, del seguente o analogo tenore: *“Da pagare*

esclusivamente mediante disposizione presso la BCC di _____, sede centrale/filiale di _____”.

Tale soluzione risulta praticabile nell'ipotesi di anticipi su fatture, ma non in quella di anticipi su effetti e ricevute, nella quale, al fine di realizzare il requisito di esigibilità del credito, potrebbe essere necessaria l'emissione di nuovi effetti e ricevute del tutto uguali ai precedenti tranne che per la data di scadenza, che dovrebbe essere pari a quella del termine di allungamento concesso.

Le caratteristiche della misura di sostegno in esame sono così sintetizzabili.

- 1) Circa il **contenuto**, l'art. 2 dell'Avviso comune prevede che le scadenze dei crediti relativi alle predette operazioni siano allungate **fino a 270 giorni**. A questo proposito, l'ABI, rispondendo ad un quesito, chiarisce che *“l'allungamento a 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria”*. Di conseguenza, tali crediti saranno da considerare inesigibili fino alla scadenza dei 270 giorni dalla data dell'anticipazione. Come per la sospensione delle rate dei mutui, anche l'allungamento a 270 giorni delle scadenze dei crediti anticipati può essere concesso **in una o più soluzioni**.
- 2) Operativamente possono ipotizzarsi le seguenti **modalità**:
 - i) il **cliente** titolare di linee di credito autoliquidanti presenta **domanda** di applicazione dell'Avviso comune, a fronte della quale la banca effettua l'istruttoria, assume la delibera e comunica l'eventuale accoglimento;
 - ii) all'atto delle singole presentazioni o in un momento successivo il cliente rivolge alla banca apposita istanza nella quale **indica per quali crediti e in che misura** chiede l'allungamento dei termini di scadenza;
 - iii) la **banca** può, di volta in volta, in base al criterio di sana e prudente gestione:
 - **rifiutare di anticipare** i crediti, avvalendosi della clausola generale contenuta nei contratti di anticipazione che le attribuisce tale insindacabile facoltà, se questi non presentano i necessari requisiti qualitativi;
 - anticipare i crediti, ma **non concedere l'allungamento** dei termini di scadenza, se i crediti non hanno i requisiti di certezza ed esigibilità previsti dall'Avviso comune o se sono venuti meno i presupposti per l'applicazione dello stesso (continuità aziendale);

- **anticipare i crediti e concedere l'allungamento** dei termini di scadenza.
- 3) Anche per queste fattispecie, secondo il disposto dell'art. 5 dell'Avviso, **non è possibile:**
- **aumentare i tassi di interesse** previsti nel contratto originario; ciò significa che la concessione della facilitazione non può di per sé comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contrario originario, fermo restando che, ove nel contratto sia stata pattuita la facoltà della banca di variare le condizioni economiche (tassi, spese di incasso, commissioni) ai sensi dell'**art. 118 T.U. bancario**, non ci sarebbero impedimenti ad esercitare tale facoltà in presenza di un **giustificato motivo**;
 - **applicare interessi di mora** nel periodo di inesigibilità del credito;
 - **subordinare l'agevolazione alla richiesta di garanzie aggiuntive** rispetto a quelle originariamente concesse dal cliente.
- 4) L'ultima data utile per la richiesta di allungamento è il **30/6/2010**. Pertanto a decorrere dal 1°/7/2010 il cliente non potrà più chiedere l'allungamento delle scadenze. Se l'operazione di allungamento è disposta il 30/6/2010, l'allungamento decorre da tale data.
- 5) Circa l'individuazione del **credito la cui scadenza viene allungata**, l'ABI precisa che "*l'espressione 'credito a breve termine' sia da riferire al credito che la banca ha concesso (o concede) alla PMI e non al credito della PMI sottostante il credito concesso dalla banca*". Del resto "*sembra evidente che la banca nulla può rispetto all'effettivo pagamento del credito della PMI, mentre può disporre del termine di scadenza del rimborso del proprio credito vantato nei confronti della PMI*". Tale principio è stato fermamente ribadito nel corso del citato convegno dell'ABI, che ha esortato le banche a tenere separati e indipendenti il rapporto banca-PMI e PMI-debitore.

"Tenuto conto che dette posizioni sono autoliquidanti, qualora gli importi pervengano in pagamento da parte dei debitori dei crediti oggetto di anticipo da parte della banca a favore dell'impresa richiedente l'operazione di allungamento, la banca potrà utilizzare tali importi a chiusura delle anticipazioni in essere. Nel caso, invece, in cui non pervengano detti importi (perché il debitore del cliente della banca non ha effettuato il pagamento cui è tenuto), l'impresa godrà dell'allungamento concesso nel senso che - in forza della moratoria accordatale dalla banca - sarà tenuta ad estinguere il suo debito nei confronti della banca stessa solo una volta decorso il termine di allungamento convenuto".

E' dunque evidente che:

- alla scadenza l'effetto deve essere regolarmente inviato all'incasso o la fattura pagata nei termini originariamente convenuti dal cliente con il proprio debitore;
 - se il pagamento avviene, l'operazione si chiude (e l'allungamento non opera);
 - se viceversa il pagamento non avviene, **la banca potrà addebitare in conto l'insoluto** (cioè pretendere il pagamento dal proprio cliente) **solo alla scadenza del termine di allungamento concesso.**
- 6) La PMI che abbia già utilizzato tutto il castelletto non ottiene quindi nuova disponibilità grazie all'operazione di allungamento. **L'Avviso non obbliga infatti la banca a concedere nuova disponibilità al cliente.** *"Va da sé che eventuali ampliamenti del fido già in essere (...) rientreranno nelle ipotesi migliorative"*, ai sensi dell'art. 10, punto 2, dell'Avviso.
- 7) Infine, come già detto, l'allungamento può essere richiesto anche per **crediti già scaduti**. Precisa infatti l'ABI che *"la circostanza che si sia verificato un 'esito insoluto di portafoglio' non consente di ritenere il credito non più certo ed esigibile"*. E' da ritenere che rientrino nell'ambito applicativo dell'Avviso le anticipazioni di crediti - scaduti e non pagati - per le quali, tenuto conto della durata originaria dell'operazione, non sia ancora decorso il termine complessivo di 270 giorni.
La gestione contabile dell'operazione risulta in questo caso particolarmente complessa. Se ne suggerisce pertanto un'attenta valutazione.

4.3. Allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione

Un'ulteriore misura di sostegno, introdotta dall'Addendum a favore delle PMI del settore agricolo, riguarda il *"credito a breve termine stipulato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali"*.

Per dette operazioni è previsto un **allungamento a 120 giorni delle scadenze.**

Sono **esclusi** dall'allungamento i **finanziamenti a breve di anticipazione dei premi comunitari.**

L'Addendum precisa che nel periodo di allungamento **l'impresa sarà comunque tenuta a corrispondere gli interessi secondo il tasso e la periodicità originariamente pattuiti.** Pertanto:

- a. nel caso in cui gli interessi siano stati corrisposti **in via anticipata**, gli interessi maturati nell'ulteriore periodo di ammortamento dovranno essere corrisposti all'inizio di tale periodo al tasso originariamente pattuito;
- b. nel caso in cui gli interessi debbano essere corrisposti **in via posticipata**, gli interessi maturati al termine del periodo di finanziamento originario dovranno essere corrisposti al termine dello stesso; gli interessi maturati nell'ulteriore periodo di ammortamento dovranno essere invece corrisposti al termine di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'operazione di credito sia stata perfezionata **con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie**, l'allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale oppure per mezzo dell'emissione di un nuovo titolo.

Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte al paragrafo 4.1 circa la possibilità di **addebitare** al cliente le spese relative all'**imposta di bollo**.

L'ABI non specifica se la misura di allungamento in parola possa avere ad oggetto anche **crediti già scaduti** (e dunque anche **cambiali agrarie già scadute**), come invece aveva fatto in relazione all'allungamento delle scadenze relative ad anticipazioni di crediti a breve termine. Si ritiene tuttavia che anche per l'allungamento delle scadenze del credito agrario possa essere possibile l'allungamento di crediti già scaduti. Rimangono in questa sede valide le considerazioni riguardanti la **difficile gestione contabile** di queste operazioni fatte al paragrafo precedente.

4.4. Sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing mobiliare o immobiliare

L'Avviso prevede, quale terza misura a favore delle PMI, la sospensione, per 12 oppure 6 mesi, del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria (*leasing* finanziario).

Banca Agrileasing, di cui le BCC di norma si avvalgono per l'erogazione del servizio, ha aderito all'Avviso in data 6 agosto 2009.

4.5. Finanziamenti per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

L'art. 7 dell'Avviso comune stabilisce che le Banche che aderiscono all'Avviso devono anche impegnarsi a "*favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese*".

A tal fine, in particolare, potranno prevedere un'apposita forma di finanziamento a favore delle PMI che intendono procedere ad un aumento di capitale della società. Al riguardo, l'Avviso precisa che il finanziamento potrà essere commisurato ad un **multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato** da parte di ciascun socio.

L'ABI ha chiarito che *“solo il finanziamento di cui è direttamente beneficiaria la PMI [e non i soci] soddisfa i requisiti di cui al predetto Punto 7”*.

5. Monitoraggio

L'art. 8 dell'Avviso comune prevede che, entro la metà di settembre, i sottoscrittori dell'Avviso predispongano un sistema di monitoraggio per valutare le tipologie di PMI che hanno goduto delle agevolazioni, le misure applicate e il loro volume. Tale sistema di monitoraggio è stato messo a punto da ABI e divulgato con **circolare del 16 ottobre 2009, prot. BA/VE/OI/003538**.

Il monitoraggio è relativo alle **operazioni specificamente contemplate** nell'Avviso comune **e a quelle migliorative**

Le segnalazioni hanno periodicità mensile e devono pervenire all'ABI **entro il 25 (o, se festivo, entro il giorno precedente) del mese successivo a quello di riferimento**. Le segnalazioni vengono effettuate per mezzo della piattaforma WEB predisposta dall'ABI, per accedere alla quale gli intermediari sono tenuti ad acquisire apposite credenziali di accesso.

Per quanto riguarda le **nuove categorie di operazioni** che, ai sensi dell'Addendum, possono beneficiare delle misure previste dall'Avviso comune, ABI ha precisato che:

- (i) l'allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione confluirà nelle operazioni di “anticipazione crediti”;
- (ii) i finanziamenti assistiti dal rilascio di cambiali confluiranno nelle operazioni di “mutuo”.

6. Modulistica

Per poter accedere ai benefici previsti nell'Avviso comune, le PMI che ne hanno i requisiti devono presentare apposita domanda. Il MEF, l'ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese che hanno sottoscritto l'Avviso comune hanno definito un fac-simile del **modulo di richiesta** dei benefici di cui all'Avviso stesso, trasmesso dall'ABI in allegato alla propria circolare prot. n. DO/003280 del 28 settembre 2009 e riprodotto in allegato

alla presente (**allegato 1**) con le integrazioni previste dall'Addendum. Tale modulo di richiesta è stato pubblicato nel sito Internet dell'ABI unitamente alla restante documentazione inerente all'Avviso comune.

Al termine dell'**istruttoria**, la banca dovrà **comunicare alla PMI richiedente l'esito**.

In caso di esito negativo, la banca dovrà motivare le ragioni del rifiuto. A tal fine, potrà essere utilizzato l'unito schema (**allegato 2**).

Con riguardo all'ipotesi di esito positivo, sono stati predisposti i seguenti modelli:

- l'**allegato 3.1** per comunicare al cliente l'accoglimento della domanda di ammissione al beneficio dell'allungamento delle scadenze dei crediti;
- l'**allegato 3.2** per la presa d'atto da parte del cliente dell'accoglimento della domanda di ammissione al beneficio dell'allungamento delle scadenze dei crediti e l'accettazione delle relative condizioni;
- l'**allegato 4** per la richiesta del cliente di allungamento delle scadenze di singoli crediti anticipati;
- l'**allegato 5.1** per comunicare al cliente l'accoglimento della domanda di ammissione al beneficio dell'allungamento delle scadenze dei crediti agrari di conduzione;
- l'**allegato 5.2** per la presa d'atto da parte del cliente dell'accoglimento della domanda di ammissione al beneficio dell'allungamento delle scadenze dei crediti agrari di conduzione e l'accettazione delle relative condizioni;
- l'**allegato 6.1** per comunicare al cliente l'accoglimento della domanda di sospensione dei mutui;
- l'**allegato 6.2** per la presa d'atto da parte del cliente dell'accoglimento della domanda di sospensione dei mutui e l'accettazione delle relative condizioni.